

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **4 marzo** alle ore **15.40** si è riunito, nel Salone del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani, dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

D. 41/08

Spa 9/4/4

Sm

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

REGOLAMENTO SPIN-OFF: APPROVAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SCHEMI CONTRATTUALI.

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin-Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione presenta, per la discussione, la seguente relazione.

Il Regolamento Spin-Off (RSO) prevede l'adozione di strumenti contrattuali ben individuati e volti a regolare i rapporti tra il costituendo spin-off e l'Università "La Sapienza".

Tali strumenti sono:

- 1) statuto: stabilisce le regole fondamentali dell'attività dello spin off e deve prevedere alcune norme ben precise a tutela dell'Università (Art. 3, comma iii del RSO);
- 2) patti parasociali: regolamentano i rapporti tra i soci e soprattutto prevedono l'adozione di alcune fattispecie a tutela dell'Università (Art. 3, comma iv del RSO);
- 3) convenzione: disciplina l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale universitari da parte dello spin-off (Art. 5 del RSO);
- 4) licenza di marchio: regola la concessione del marchio "La Sapienza" al costituendo spin off (Art. 4 del RSO);
- 5) licenza di brevetto: regola l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento in caso di tecnologia brevettata dall'Università alla base dell'attività imprenditoriale.

Nel corso dell'iter di approvazione delle prime proposte di costituzione di spin off presentate a questo consesso, il Collegio dei Sindaci, con proprio verbale n. 489 del 2.10.07, ha segnalato l'opportunità da parte dell'Università di deliberare schemi tipo di tali strumenti contrattuali allo scopo di ridurre l'eterogeneità di formulazione, rendendo più agevole il processo di costituzione degli spin-off.

L'Ufficio, pertanto, in data 17.12.07 ha inviato al Collegio, per opportuna conoscenza, gli schemi contrattuali messi a punto, riservandosi di sottoporli all'approvazione di questo Consesso alla prima seduta utile.

Si fa presente che le proposte di spin-off già inoltrate all'esame di questo Consiglio sono corredate di strumenti contrattuali predisposti sulla base dei format che si sottopongono in data odierna all'approvazione.

Nell'allegarli come parte integrante alla presente relazione, corre obbligo specificare la necessità che, una volta approvati e quindi standardizzati, essi debbano essere intesi quali schemi logici di riferimento, non pedissequamente replicabili per ogni singola fattispecie attivabile in futuro, dovendosi necessariamente adattare alle specifiche peculiarità derivanti dal sistema di *governance*, dal settore di appartenenza, dai partner industriali, dal *business model*, dalla composizione della compagine sociale e dal mercato di riferimento delle iniziative stesse.

Allegati parte integrante

- 1) schema statuto;
- 2) schema patti parasociali;
- 3) schema convenzione università – spin off;
- 4) schema licenza di marchio;
- 5) schema licenza di brevetto;
- 6) Regolamento Spin Off.

UFFICIO VAL. R. & INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
B.S. sponsorabile
(cort. Daniele RECIONI)

SPIN OFF
LW

4/4

P. UTOIL
28 FEB. 2008
RIP. V - SETT. III

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 41/08**IL CONSIGLIO**

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;
- Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06;
- Letti lo schema statuto, lo schema patti parasociali, lo schema convenzione università-spin off, lo schema licenza di marchio, lo schema licenza di brevetto proposti quali schemi logici di riferimento per le iniziative di spin off;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed in particolare le raccomandazioni espresse dal prorettore vicario;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido, con il solo voto contrario del consigliere Sili Scavalli e con la sola astensione del consigliere Farinato

DELIBERA

di approvare gli allegati e di seguito elencati schemi contrattuali e la relativa standardizzazione:

schema statuto, schema patti parasociali, schema convenzione università-spin off, schema licenza di marchio, schema licenza di brevetto.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore



IL PRESIDENTE
Renato Guarini



+++++

STATUTO

ARTICOLO 1

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata, spin-off universitario dell'Università di Roma Sapienza, denominata..... o in forma abbreviata.....

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede legale nel Comune di

2.2 Con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere costituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraccitato. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Questa ultima delibera, in quanto modifica statutaria, rientra nella competenza dell'assemblea dei soci.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha per oggetto:.....

A titolo esemplificativo ed in nessun modo limitativo ed esclusivo si indica:

3.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie personali o reali, anche a favore di terzi, ma non nei confronti del pubblico, che siano strumentali al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà anche assumere ed alienare partecipazioni di ogni genere in altre società nei limiti di cui all'art. 2361 C.C. a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento presso terzi.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della Società è fissata al..... e potrà essere prorogata o anticipamene sciolta con deliberazione della Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 00.000,00 (euro / zero centesimi), diviso in quote come per legge e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci ai quali spetterà il diritto di opzione sulle quote di aumento del capitale sociale da esercitarsi in proporzione alle quote da ciascuno possedute (con le modalità fissate dall'assemblea che ha deliberato l'aumento stesso).

ARTICOLO 6

6.1 Le quote sociali sono trasferibili a norma di legge; tuttavia il socio che intenda alienare la sua quota, in tutto o in parte, deve preventivamente darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci, i quali possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle loro quote, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione dovrà indicare il nominativo del possibile acquirente, il prezzo e le altre condizioni a questo richieste ed allo stesso offerte. Il prezzo della cessione sarà calcolato tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio della prelazione da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti.

ARTICOLO 7

7.1 Fermo restando quanto previsto nel regolamento sulle società di spin off dell'Università di Roma Sapienza emanato con DR 429 del 28/9/2006 decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente statuto.

7.2 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito alla variazione del capitale sociale, al cambiamento o modifiche dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla proroga del termine, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo, a modifiche delle regole di circolazione delle azioni o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

7.3 Negli altri casi, salvo quelli previsti dalla legge, nessun socio può recedere senza il consenso espresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale, se del caso, stabilisce le modalità operative alle quali subordinare il consenso.

ARTICOLO 8

8.1 Le assemblee verranno convocate a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, ai sensi di legge. E' salvo il caso di assemblea totalitaria. Le assemblee potranno essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 9

9.1 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque. I componenti l'Organo Amministrativo possono essere non soci, sono rieleggibili e durano in carica a tempo indeterminato o per quel periodo di tempo che l'Assemblea fissa al momento della nomina dell'Organo Amministrativo. I Consiglieri sono così nominati:

- un membro è designato di diritto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- i restanti membri sono eletti dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 10

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle norme del codice civile. Il Consiglio, qualora non vi abbia proceduto l'Assemblea nomina il Presidente. Possono essere nominati, oltre al Presidente uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica pervenuta agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in mancanza di tali formalità il Consiglio delibera validamente se si è costituito "in forma totalitaria"; le relative deliberazioni dovranno constare da verbale trascritto sull'apposito Libro Sociale.

ARTICOLO 11

11.1 L'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto di legge è riservato all'assemblea dei soci, con facoltà di compiere qualsiasi atto od operazione che comporti alienazione o diminuzione del patrimonio sociale o assunzione di obbligazioni di qualunque genere, anche a favore di terzi, nonché di svolgere qualsiasi operazione bancaria con particolare riferimento all'apertura e alla chiusura di conti correnti ed all'utilizzazione degli stessi. (All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, imputabile alle spese generali, che verrà determinato dall'assemblea.).

ARTICOLO 12

12.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente.

ARTICOLO 13

13.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al _____ di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il _____. Il bilancio va redatto ai sensi di legge e va approvato a norma e nei termini previsti dall'art. 2364 C.C. L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale;
- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive quote di conferimento, e comunque secondo quanto di volta in volta delibererà l'assemblea.

ARTICOLO 14

14.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci. Al momento della nomina dei liquidatori l'Assemblea determinerà i loro poteri ed i compensi e fisserà le modalità della liquidazione.

ARTICOLO 15

15.1 Qualora sia nominato il Collegio Sindacale questo sarà composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti i quali restano in carica per un triennio. La nomina di un componente del Collegio medesimo è riservata di diritto all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". L'Assemblea che nomina il Collegio provvede alla determinazione delle retribuzioni dei Sindaci.

ARTICOLO 16

16.1 Tutte le controversie nascenti dal rapporto sociale saranno deferite, nei limiti di legge, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri da nominarsi dal (Presidente del Tribunale ove ha sede la Società). Il Collegio giudicherà secondo diritto, ritualmente, osservando la vigente normativa in materia.

ARTICOLO 17

17.1 Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

PATTI PARASOCIALI

L'anno.....il giorno.....del mese difra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società.....con sede iniscritta al registro delle imprese Tribunale di.....n.....CCIAA di.....costituita con atto del Notaio.....ed in specie fra le parti:

.....
.....
.....

PREMESSO

- a) che la partecipazione ad iniziative di spin offs da parte dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è soggetta al **"Regolamento per la costituzione di spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso"** emanato con **D.R. n. 429 del 28.9.2006**
- b) che il....., i ricercatori....., il personale amministrativo..... di seguito indicati come Promotori, intendono promuovere uno spin off universitario al fine di costituire un organismo di diritto privato, denominato ".....", sottoforma di società di capitale, per l'utilizzazione imprenditoriale in contesti innovativi dei risultati della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati all'interno del/dei Dipartimento/i di..... de La Sapienza;
- c) che la Società X (Partner X). è interessata a partecipare nella commercializzare e utilizzo industriale dei prodotti realizzati nella partecipata società di spin off;
- d) che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito sarà denominata "La Sapienza"

CIÒ PREMESSO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Nel rispetto del Regolamento Spin off de "La Sapienza" citato in premessa:
 - a. le deliberazioni riguardanti variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni, dovranno essere preventivamente approvate da "La Sapienza";
 - b. la partecipazione de "La Sapienza", senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, in modo che queste ultime incidano sulle quote assegnate a "La Sapienza" solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre quote;
 - c. sia riconosciuto a "La Sapienza" un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti;
 - d. La remunerazione ed il corrispettivo compenso accordato per le attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non può in nessun caso eccedere il valore di mercato in situazioni analoghe.
 - e. Gli Amministratori della società costituita con lo spin off universitario forniranno all'Università la Sapienza annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio

di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente .

f. Lo spin off, potrà esercitare diritto di opzione di cui all'art. 64 comma 3 del codice di proprietà industriale (d.lgs 30-2005) previa espressa autorizzazione dell'Università.

2. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. Qualunque disputa o controversia sorgente dal presente accordo, dalla sua interpretazione od esecuzione, sarà sottomessa a chi sia in possesso dei poteri di transigere la controversia e comunque impegnare le società. Ciascuna delle Parti potrà sollevare la questione, previo invio di una nota scritta del problema all'altra, la quale dovrà rispondere entro quindici giorni indicando:
 1. la propria posizione in merito all'istanza ed un breve riassunto delle argomentazioni a supporto di tale posizione;
 2. il nome del proprio Rappresentante.

Entro i successivi quindici giorni, il Rappresentante delle Parti così indicati si riuniranno nel luogo che sarà stabilito.

Qualora entro trenta giorni dalla data della riunione del collegio, la controversia non sia stata risolta, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tal caso si pattuisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data luogo

Firma

CONVENZIONE

ex art. 5 del Regolamento dell'Università di Roma "La Sapienza" sugli spin off universitari

TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – con sede a Roma in P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, CF 80209930587 / Partita IVA 01233771002, nella persona del suo Rettore Prof. Renato GUARINI, di seguito denominata "La Sapienza",

E

La Società di *spin-off* denominata "....." con sede a..... in via.....CF/PI.....nella persona del suo legale rappresentante.....di seguito denominato "Spin-off"

Premesso che:

- La Sapienza è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo precipuo compito elaborare e trasferire le conoscenze scientifiche acquisite, anche attraverso forme di collaborazione con Enti pubblici e/ privati, società e aziende, nazionali e internazionali attraverso le quali realizzare gli obiettivi ritenuti strategici di valorizzazione della ricerca scientifica;
- La Sapienza ha interesse a favorire lo sviluppo di iniziative di spin-off proposte da propri docenti e/o ricercatori al fine di migliorare le interconnessioni e le sinergie col mondo imprenditoriale per il trasferimento dei risultati della ricerca e al fine di contribuire allo sviluppo economico del territorio;
- In data.....si è costituita dinanzi al notaio la Società "....." partecipata da La Sapienza avente quale oggetto sociale l'obiettivo di.....
- Che il "Regolamento per la costituzione di spin off de La Sapienza", emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06, all'art. 5 prevede che i rapporti tra "La Sapienza" e gli spin off siano regolati da apposita convenzione che disciplini l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature, e personale universitari, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
- Che, pertanto, La Sapienza e lo Spin-off hanno necessità di regolare la propria collaborazione allo scopo di consentire un rafforzamento delle rispettive competenze, regolarne gli ambiti di attività e operatività.

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra La Sapienza e lo Spin-off "....." in termini di collaborazioni scientifiche, consulenze, proprietà dei risultati e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin-off, nel rispetto del Regolamento citato nelle premesse.

Oppure

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra La Sapienza e lo Spin-off in termini di collaborazione scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, ma anche disponibilità di locali, attrezzature e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin-off, nel rispetto del Regolamento citato nelle premesse e secondo le modalità di cui al successivo art.....

Art. 2 – Collaborazione scientifica

- 2.1 Le parti si impegnano a svolgere attività di collaborazione e sviluppo su tematiche di interesse comune e a potenziare e favorire l'implementazione, il trasferimento e la industrializzazione delle conoscenze scientifiche inerenti il campo.....
- 2.2 Successivi specifici accordi disciplineranno di volta in volta le attività sopra descritte.

Art. 3 – Proprietà dei risultati

- 3.1 La titolarità delle conoscenze, del know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati nell'ambito di progetti congiunti è di proprietà comune.
- 3.2 I risultati di cui al punto precedente potranno altresì essere oggetto di pubblicazione previa intesa tra le parti; nelle eventuali pubblicazioni dovrà farsi espresso riferimento alle parti impegnate nella collaborazione.
- 3.2 La titolarità di risultati brevettabili derivanti da rapporti contrattuali diversi dalle attività di collaborazione sopra descritte sarà disciplinata con accordi separati.

Art. 4 – Licenza di Marchio.

La Sapienza, tramite apposito contratto separato, si impegna a concedere in licenza l'utilizzo del marchio a titolo gratuito e non esclusivo per tutta la durata della partecipazione della stessa al capitale sociale dello Spin-off. Quest'ultimo garantisce e tiene manlevata e indenne La Sapienza da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del segno.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti.

- 5.1 La Sapienza si impegna a:
 - a. *se richiesto*: concedere allo Spin-off per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, per le finalità indicate all'art.1, l'uso dei beni immobili dei mobili e delle pertinenze (riferiti a locali, impianti e attrezzature), individuati nell'ambito del/dei Dipartimenti di....., specificati nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente Convenzione;
 - b. provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione dello Spin-off ;
 - c. permettere l'accesso del personale della società di Spin Off all'uso autorizzato, con le stesse regole vigenti per il personale universitario;
- 5.2 Lo Spin-off si impegna a:
 - a. utilizzare i locali concessi in uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività dello Spin-off medesimo, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale nonché divieto di mutamento di destinazione;
 - b. provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione da La Sapienza;

- c. restituire alla scadenza della presente Convenzione, gli stessi locali, nonché i beni mobili e le pertinenze date in uso, in stato di buona conservazione. Lo Spin-off qualora ravvisasse, per la realizzazione dei suoi scopi, l'esigenza di apportare, a proprio carico, modifiche anche di tipo impiantistico ai locali o alle attrezzature concesse in uso deve presentare la relativa richiesta a La Sapienza, la quale potrà rilasciare apposita autorizzazione scritta. La spesa per la realizzazione dei suddetti interventi sarà a carico dello Spin-off. Le migliorie realizzate dallo Spin-off, alla scadenza della convenzione rimarranno acquisite al patrimonio de La Sapienza senza alcun onere a carico della stessa;
- d. a corrispondere, a La Sapienza, per il periodo di durata della presente Convenzione, a fronte dei beni immobili, dei mobili e della pertinenze concesse in uso dalla medesima, una percentuale pari aldegli utili conseguiti dallo Spin-off e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dallo stesso.
- e. a corrispondere, a La Sapienza, per il periodo di durata della presente Convenzione le spese sostenute dalla medesima e relative ai costi diretti ed indiretti delle utenze e dei servizi riferiti ai beni immobili, mobili e pertinenze dati in uso allo Spin-off;
- f. a non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale e/o commerciale della struttura ospitante;
- g. osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sollevando espressamente La Sapienza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e/o da ogni eventuale richiesta o pretesa di terzi, volendo espressamente risponderne;
- h. provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- i. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni dello Spin-off stesso;
- j. attenersi per quanto riguarda l'accesso alla struttura universitaria ospitante da parte del personale operante nella società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali, salvo specifica autorizzazione all'accesso in orari diversi da parte de La Sapienza.

Art. 6 – Allegato tecnico

I beni immobili, mobili e le pertinenze concesse in uso, sono individuati nell'allegato tecnico allegato quale parte integrante alla presente.

Art. 7 – Responsabilità

La società di Spin Off è responsabile di qualunque fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale coinvolto nelle attività di cui al presente contratto, che cagioni danni all'Università, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.

Art. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) con inizio dalla data di sottoscrizione della stessa. Essa potrà essere rinnovata con l'accordo scritto delle Parti da raggiungersi entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 9 – Copertura assicurativa

La società di Spin-off si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a persone o cose, dall'uso dei locali e loro pertinenze in esecuzione della presente Convenzione e dalla conseguente mancata disponibilità degli stessi. Tale polizza dovrà essere emessa a beneficio dell'Università. Resta comunque inteso che la stipula di detta polizza non esonera la società dal rispondere dei predetti danni in via solidale.

Art. 10 – Personale universitario

Per ciò che concerne la partecipazione del personale universitario alle attività dello Spin Off si rinvia all'art.8 del suddetto Regolamento per la costituzione di spin-off de La Sapienza.

Art. 11 – Recesso

Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di mesi tre, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che le collaborazioni in corso dovranno essere portate a compimento.

Art. 12 – Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione redatta in bollo in duplice copia è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previste dalla presente Convenzione, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Art. 14 – Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione nonché alla risoluzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma li.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

ROMA "LA SAPIENZA"

Il RETTORE

SOCIETA' SPIN OFF

"....."

Il Rappresentante legale

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Renato Guarini, di seguito denominata "Università".

-licenziante-

E

la Società di Spin Off ".....", con sede in, Partita IVA....., Codice Fiscale..... in persona del, di seguito denominata "Spin Off"

-licenziatario-

PREMESSO

-che l'Università è titolare del marchio/logotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in data 22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Attività Produttive, con numero RM2006C005386;

-che lo Spin Off è una Società.....;

-che lo Spin Off è interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Università;

-che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;

- che l'utilizzo del marchio "Sapienza Università di Roma" testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società Spin Off e, pertanto, qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

Con il termine "contratto" si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché eventuali allegati.

2) LICENZA

-Il marchio è concesso unicamente allo Spin Off in cui l'Università partecipa al capitale sociale e per la durata di tale partecipazione;

-la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo gratuito, limitatamente conferita per le attività proprie dello Spin Off, al fine della realizzazione dei propri scopi statuari (Allegato 1).

Pertanto, il licenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione d'uso, di cessione e subcessione totale o parziale a terzi del marchio dell'Università;

-tra le modalità d'uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre il logo dell'Università sul web site della Società Spin Off con link alla pagina dell'Università, ma senza utilizzo del dominio "uniroma1";

-l'utilizzo del marchio dell'Università potrà essere concesso altresì in associazione con l'eventuale "marchio Spin Off", volto all'individuazione di quelle categorie di beni e servizi che la Società intende offrire, fermo restando, ben inteso, che il marchio dell'Università non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello Spin Off, né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo;

-l'utilizzo del marchio e del logo dell'Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

Le Parti si impegnano a sottoscrivere il presente contratto entro il termine di 60 (sessanta) gg. successivi alla stipula dell'atto costitutivo della Società Spin Off.

4) GARANZIE E RESPONSABILITA'

Il Licenziante garantisce:

-di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;

-di fornire al Licenziatario tutta la documentazione necessaria all'uso e all'applicazione grafica per lo sfruttamento del marchio licenziato.

Il Licenziatario si impegna:

- a che l'uso del marchio dell'Università giammai leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;

-a garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio dell'Università e/o dell'eventuale "marchio spin off" da parte della stessa Società, non potendo e dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università e/o del "marchio spin off".

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto prevede che lo Spin Off cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:

- uscita dell'istituzione universitaria dalla compagine sociale dello Spin Off, così come disciplinato dall'art. 4 punto 3 del Regolamento Spin Off;
- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

6) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

7) DICHIARAZIONI FINALI

7.1) I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

7.2) Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

7.3) Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

7.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data

Per l'Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”

IL RETTORE

Per la Società “Spin Off”

.....

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Renato Guarini, di seguito denominata "Università"

-licenziante-

E

lacon sede legale in, Partita IVA e, Codice Fiscale in persona del, di seguito denominata "Licenziatario"

-licenziatario-

P R E M E S S O

- che l'Università è titolare della domanda di brevetto n. depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data, dal titolo "....." – inventori:
- che l'Università è altresì titolare della relativa domanda di estensione internazionale PCT n., depositata in data comprendente tutti gli Stati designati alla data di efficacia del contratto e tutte le domande estere, divisionali e di priorità ad essa collegate;
- che è una Società di spin off dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha per oggetto di attività
- che è interessata ad acquisire licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale dell'oggetto delle suindicate domande di brevetto;

tutto ciò premesso e considerato tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, le parti riconoscono le seguenti definizioni:

2.1) Con il termine "**contratto**" si intende il presente accordo, in ogni sua parte, nonché i relativi allegati che, controfirmati dalle parti contraenti, ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante.

2.2) Con il termine "**brevetto**" si intende l'oggetto specifico della domanda di brevetto di cui in premessa.

3) OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1) LICENZA

3.1.1) Oggetto e durata della licenza

Il Licenziante concede, per tutta la durata del brevetto e a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, al Licenziatario il diritto di licenza esclusiva mondiale per lo sfruttamento dell'invenzione di cui alle domande di brevetto:

1. n. del, dal titolo "",
inventori:
2. relativa estensione estera PCT,, di cui ai documenti allegati, quale parte integrante del presente contratto, nn. 1 e 2, consentendo alla medesima di produrre e commercializzare l'invenzione, dietro corrispettivo, così come determinato al punto 3.1.3.

3.1.2) Esclusività - facoltà di sublicenza

La licenza oggetto del presente accordo comprende la facoltà di utilizzare la tecnologia e le applicazioni a questa connesse.

Nell'ambito sopra delineato la licenza ha carattere esclusivo ed è concessa senza limiti territoriali, per tutti i paesi per i quali sarà richiesto e concesso il brevetto.

La licenza comprende altresì la facoltà del licenziatario di concedere sublicenze, previa informativa nei confronti dell'Università.

3.1.3) Corrispettivi - Royalties

Il Licenziatario si impegna a corrispondere all'Università:

- royalties pari al 5% più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto.

3- royalties in misura pari al 30% più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario.

3.1.4) Pagamento

Il pagamento delle successive royalties dovrà essere effettuato semestralmente, entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre).

Tali pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c.c. n. 7978 intestato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso la Banca di Roma (Agenzia n. 153) - Tesoreria Universitaria, cod. ABI 3002 cod. CAB 3371.

3.1.5) Report

Il Licenziatario redigerà un rapporto scritto iniziale dopo un anno dall'immissione sul mercato del processo brevettato oggetto della licenza e, successivamente, ogni sei mesi.

Il citato rapporto, trascorso il primo anno, dovrà essere inviato al Licenziante entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre), contestualmente al pagamento delle royalties.

Il rapporto dovrà indicare la quantità e la descrizione delle vendite lorde. L'Università si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare controlli presso il Licenziatario per l'accertamento della correttezza contabile, anche con proprio personale.

3.1.6) Obbligo di segretezza

Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente contratto, a mantenere strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né oralmente né per iscritto, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale riguardante i diritti brevettuali di cui in premessa.

3.1.7) Utilizzo istituzionale

L'Università potrà in ogni caso utilizzare la tecnologia oggetto della domanda di brevetto ai fini istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di sottoscrivere da parte dell'Università qualsivoglia accordo di partnership di qualsiasi tipologia con Enti non appartenenti al sistema Universitario, che preveda l'utilizzo dell'invenzione brevettata, o di una sua componente avente carattere di novità.

4) ESTENSIONE E MANTENIMENTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

4.1.) Le decisioni in merito all'estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate dall'Università sulla base delle indicazioni fornite dal Licenziatario, anche a seguito di apposite e tempestive valutazioni congiunte.

4.2.) Il Licenziatario sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione della domanda di brevetto italiana e per la domanda internazionale, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale, scelto dalle Parti di comune accordo, dietro presentazione di fattura.

5) GARANZIA E RESPONSABILITA'

5.1.) Il Licenziante garantisce:

- di essere l'esclusivo proprietario e titolare della domanda di brevetto;
- di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sulla domanda di brevetto prima della data di sottoscrizione del presente contratto;
- di avere il diritto di concedere la licenza e ciascuno degli altri diritti previsti dal presente contratto, senza violare alcun precedente impegno assunto con terzi e/o alcun diritto precedentemente concesso a terzi;
- di aver svolto tutte le attività richieste a difesa dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto fino alla data di efficacia del presente contratto.

5.2.) Le Parti si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni dei diritti brevettuali e il Licenziatario avrà la facoltà di intraprendere contro qualunque contraffattore tutte le azioni necessarie e utili per la tutela della domanda di brevetto, avvalendosi, se del caso, di legali di propria scelta, impegnandosi fin d'ora l'Università a fornire la necessaria collaborazione.

Qualora il Licenziatario non intraprenda tali azioni, potrà intervenire direttamente l'Università, con costi ed oneri a proprio carico.

6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al punto 3.1.3, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Tale risoluzione potrà essere utilmente esercitata trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora effettuata dall'Università con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale del Licenziatario.

7) NULLITA'

In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei brevetti in oggetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le Parti.

8) PERFEZIONAMENTI E MODIFICHE DEL PROCESSO

Eventuali perfezionamenti apportati dal Licenziante all'invenzione dopo la stipula del presente contratto saranno oggetto di separati accordi.

10) ONERI E SPESE

Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente contratto sono poste a carico del Licenziatario.

11) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

12) DICHIARAZIONI FINALI

12.1) I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva per il Licenziatario la disponibilità all'interno del gruppo societario di appartenenza.

12.2) Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

12.3) Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

12.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data

Per l'Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”

IL RETTORE

Per la Società

IL PRESIDENTE

~~OMISSIS~~



00429

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;

VISTI il D.Lgs. 27.7.1999, n. 297 e il relativo D.M. 8.8.2000, n. 593;

VISTO lo Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università "La Sapienza" di Roma;

VISTA la delibera di approvazione del presente regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2006;

VISTO il parere favorevole acquisito a riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 25.7.2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 25.7.2006;

DECRETA

l'emanazione del **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO** dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di cui in appresso.

TITOLO I

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

- i) L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come "La Sapienza", in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del proprio Statuto di autonomia e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- ii) Il presente regolamento disciplina le società, per azioni o a responsabilità limitata, costituite dai soggetti di cui all'art. 2 per le finalità di cui al precedente capoverso, alla cui costituzione "La Sapienza" concorre in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati. Tali società sono definite **"spin off universitari"**.
- iii) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società partecipate da personale universitario per le medesime finalità, ma di cui "La Sapienza" non detiene partecipazioni azionarie. Tali società sono definite **"spin off esterni"**.

W
W



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

TITOLO II

ARTICOLO 2

SO CI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI A "SPIN OFF UNIVERSITARI"

- i) La costituzione di uno spin off universitario può essere **proposta** esclusivamente da uno o più **professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo** de "La Sapienza".
- ii) Oltre ai soci proponenti, possono acquisire la **qualità di soci** e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato e a ltre ad esse assimilabili e/o collegabili, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca.
- iii) Possono, altresì, partecipare in qualità di soci e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off, altri soggetti fisici e giuridici tra cui, a titolo esemplificativo, enti di ricerca, società di assicurazione, banche e intermediari finanziari, imprese e consorzi di imprese, enti pubblici, nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 3 del D.M. 8/8/2000, n. 593.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE DE "LA SAPIENZA"

- i) La partecipazione de "La Sapienza" alla costituzione degli spin off di cui al precedente articolo 1.ii), non potrà superare il **10% del capitale sociale**, salvo che il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Comitato Spin Off (di seguito indicato come CSO) di cui al successivo articolo 10, disponga diversamente in considerazione di particolari motivi di convenienza o opportunità. Il conferimento, pertanto, non potrà avere per oggetto beni inventariati de "La Sapienza".
- ii) E' condizione essenziale per la partecipazione de "La Sapienza" che lo spin off da essa partecipato non svolga attività in **concorrenza** con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto di terzi.
- iii) Lo **statuto** dello spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
 - a. in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, ivi compresa "La Sapienza", un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e secondo i criteri indicati al successivo comma iv, lettera c);
 - b. lo spin off sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri e sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un amministratore;
 - c. in caso di nomina del Collegio Sindacale sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un sindaco effettivo;
 - d. i soci abbiano diritto di recesso in caso di dissenso su alcuna delle deliberazioni di cui al successivo comma iv, lettera a);
- iv) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di **patti parasociali** di durata non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

espressamente prorogato per una sola volta e per un periodo di eguale durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità, e fatta salva l'eventuale rinegoziazione della convenzione di cui al punto precedente.

- iii) In caso di spin off costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto de "La Sapienza" quest'ultima dovrà concedere alle neo-società tramite apposito contratto di licenza esclusiva il/i brevetto/i detenuti: la concessione iniziale sarà gratuita, gli oneri brevettuali saranno a carico della società licenziataria, la partecipazione agli utili e/o la quantificazione delle royalties verranno definite di volta in volta secondo il caso specifico.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF

- i) I soggetti proponenti, come individuati all'art.2, presentano il progetto di spin off universitario alla preventiva approvazione del Centro di Spesa di afferenza che dovrà esprimersi in merito all'eventuale richiesta di ospitalità iniziale della sede, all'assenza di conflitto di interessi nei confronti delle attività istituzionali condotte presso il Centro stesso, agli oneri derivanti dall'obbligo di compartecipazione di cui al successivo punto iv), nonché alle dovute autorizzazioni del caso.
- ii) La proposta dovrà essere corredata di:
- a. progetto tecnico-economico descrittivo della costituenda società;
 - b. piano finanziario;
 - c. descrizione del mercato di riferimento;
 - d. descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;
 - e. modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta a "La Sapienza", da definirsi in misura non superiore al 10% del capitale;
 - f. dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto di lavoro che intendono instaurare con lo spin off, corredata da eventuale richiesta di autorizzazione a modificare, ove necessario, il proprio rapporto di lavoro con l'Università.
- iii) La proposta di cui sopra sarà sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" che, previo parere favorevole del CSO, e del Collegio Sindacale, autorizzerà la costituzione dello spin off e nominerà il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
- iv) Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società dovranno gravare:
- a. in misura percentuale pari a 1/3 sul Bilancio Universitario;
 - b. in misura percentuale pari a 2/3 sul bilancio del Centro di Spesa di afferenza dei proponenti;
 - c. eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale de "La Sapienza", integralmente sul Bilancio Universitario.
- La stessa proporzione di cui sopra verrà considerata per il riparto degli utili e dei proventi derivanti da tale partecipazione.
- v) Al consigliere di nomina universitaria, ferme restando le responsabilità di natura civile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

penale e amministrativa stabilite dalle norme sul diritto societario, è fatto obbligo di riferire per iscritto agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti, i quali provvederanno ad informare tempestivamente gli organi di governo dell'Ateneo nei seguenti casi:

- o sempre, in occasione delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in occasione delle deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione della società di spin off;
- o ogni qualvolta situazioni particolari lo rendano opportuno.

ARTICOLO 7

CONFLITTI DI INTERESSE FRA SPIN OFF UNIVERSITARI E "LA SAPIENZA"

- i) Il responsabile del Centro di Spesa cui afferisce ciascun socio deve presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interessi fra l'oggetto dell'attività dello spin off e l'attività propria del Centro di Spesa medesimo.
- ii) La suddetta dichiarazione costituisce elemento indispensabile affinché la documentazione possa essere presa in esame dal CSO.

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITA' DEGLI SPIN OFF UNIVERSITARI

- i) I proponenti di cui all'art. 2 del presente regolamento che intendano partecipare al capitale sociale di uno spin off universitario devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- ii) I professori e/o ricercatori di ruolo operanti in uno spin off universitario sono posti a tempo definito qualora l'attività abbia carattere continuativo e non occasionale. La consulenza occasionale è autorizzata nel rispetto dei regolamenti in vigore presso "La Sapienza".
- iii) I professori e/o ricercatori a tempo pieno soci dello spin off non possono assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato con poteri di gestione, né possono assumere la carica di consigliere di amministrazione con deleghe operative.
- iv) Il Responsabile del Centro di Spesa di afferenza vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la partecipazione del personale dell'Università agli spin off e garantisce che non insorgano situazioni di conflitto rispetto alle attività rese a livello istituzionale.
- v) E' fatto espresso divieto agli spin off universitari, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta da "La Sapienza" a favore di enti pubblici o privati.
- vi) I professori e/o ricercatori a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intendano aderire allo stesso, in qualità di socio o ad altro titolo, mediante l'apporto di opere o servizi, devono chiedere l'autorizzazione secondo le procedure in vigore all'interno dell'Università. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al soggetto interessato le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

[Handwritten signature]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- vii) Il personale tecnico amministrativo dell'Università può svolgere a favore di spin off universitari attività non retribuita o retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere conforme del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.
- viii) Il personale dipendente di cui al presente regolamento può entrare a fare parte del consiglio di amministrazione dello spin off proposto e/o prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita (purché non di lavoro subordinato) a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca.
- ix) I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, previo parere del tutor ed espressa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza per i primi, del Collegio dei Docenti del Dottorato per i secondi.
- x) I professori e/o ricercatori a tempo pieno e il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off devono comunicare a "La Sapienza", al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dagli stessi.

ARTICOLO 9

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- i) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off universitari, è di questi ultimi, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del Codice della Proprietà Industriale.
- ii) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale, "La Sapienza" avrà diritto ad una licenza gratuita per l'utilizzo dei risultati di cui al punto i) per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
- iii) Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo de "La Sapienza", ancorché possano interessare il campo di attività dello spin off, si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento brevetti dell'Università.

ARTICOLO 10

COMITATO SPIN OFF

- i) E' costituito, con decreto del Rettore, il Comitato Spin Off de "La Sapienza" (CSO). Il Comitato è un organo tecnico consultivo de "La Sapienza", composto di cinque membri scelti tra docenti esperti in materie economico-gestionali, finanziarie e giuridiche, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Comitato Spin Off durano in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Alle riunioni del Comitato prendono parte, senza diritto di voto, il Prorettore con delega alla Ricerca, sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e il Presidente della Commissione innovazione della ricerca e delle tecnologie. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- riferimento della proposta di spin off.
- ii)** Le proposte di spin off vengono valutate dal CSO sulla base dei seguenti elementi:
 - a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
 - b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
 - c. compagine sociale e capitale sociale;
 - d. ruolo del soggetto proponente;
 - e. sostegno richiesto a "La Sapienza";
 - f. prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - g. piano di sviluppo industriale dell'iniziativa e benefici attesi;
 - h. piano finanziario della nuova società;
 - i. assenza di conflitti con le attività condotte dalle strutture di afferenza dei proponenti.
 - iii)** Rientrano tra i compiti del Comitato Spin Off la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
 - iv)** L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli spin off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base di tale relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti spin off universitari.
 - v)** Il CSO si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni semestre, con la Commissione Tecnica Brevetti, per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle rispettive attività sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo de "La Sapienza".

TITOLO III

ARTICOLO 11

SPIN OFF ESTERNI

- i)** Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società costituite o comunque partecipate dai professori e/o ricercatori dipendenti dell'Università, di cui "La Sapienza" non detenga partecipazioni azionarie. Per la disciplina delle stesse si fa rinvio alla normativa di riferimento vigente, interna ed esterna, nonché al sistema autorizzatorio prescritto in ragione del ruolo e dello status giuridico del personale dipendente dell'Università.
- ii)** In siffatti casi, è fatto obbligo al professore e/o ricercatore universitario rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
- iii)** E' fatto, infine, obbligo al personale universitario che partecipi alla costituzione di un spin off esterno dare comunicazione all'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso, fornendo indicazioni precise in ordine a: oggetto sociale, sede, capitale sociale, personale dipendente partecipante e ruoli da questi rivestiti all'interno della neo società.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"


TITOLO IV

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE

- i) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
- ii) Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
- iii) Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modificazione alle norme stesse apportate dal legislatore nazionale.

Roma, 28 SET. 2006

IL RETTORE


RICEVUTO ORIGINALI FIRMATO
PER IL REGISTRO DECRETI
ROMA 28 SET. 2006 

12/11